

**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento**

► **B****REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO****del 27 marzo 2007****relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

(GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (CE) n. 117/2008 della Commissione del 28 gennaio 2008	L 35	57	9.2.2008
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento (CE) n. 389/2009 della Commissione del 12 maggio 2009	L 118	78	13.5.2009
► <b><u>M3</u></b>	Regolamento (CE) n. 689/2009 della Commissione del 29 luglio 2009	L 199	3	31.7.2009
► <b><u>M4</u></b>	Regolamento (UE) n. 1283/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009	L 346	1	23.12.2009
► <b><u>M5</u></b>	Regolamento (UE) n. 567/2010 del Consiglio del 29 giugno 2010	L 163	15	30.6.2010
► <b><u>M6</u></b>	Regolamento (UE) n. 1251/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010	L 341	15	23.12.2010
► <b><u>M7</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011	L 338	39	21.12.2011
► <b><u>M8</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013	L 46	19	19.2.2013
► <b><u>M9</u></b>	Regolamento (UE) n. 296/2013 del Consiglio del 26 marzo 2013	L 90	4	28.3.2013
► <b><u>M10</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 370/2013 della Commissione del 22 aprile 2013	L 111	43	23.4.2013
► <b><u>M11</u></b>	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013
► <b><u>M12</u></b>	Regolamento (UE) n. 696/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013	L 198	22	23.7.2013
► <b><u>M13</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 386/2014 della Commissione del 14 aprile 2014	L 111	46	15.4.2014
► <b><u>M14</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2014 della Commissione dell'8 ottobre 2014	L 293	15	9.10.2014
► <b><u>M15</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione del 2 luglio 2015	L 174	16	3.7.2015
► <b><u>M16</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/315 della Commissione del 4 marzo 2016	L 60	62	5.3.2016
► <b><u>M17</u></b>	Regolamento (UE) 2016/465 del Consiglio del 31 marzo 2016	L 85	1	1.4.2016
► <b><u>M18</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/569 della Commissione del 12 aprile 2016	L 97	6	13.4.2016
► <b><u>M19</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione del 27 aprile 2016	L 114	9	28.4.2016
► <b><u>M20</u></b>	Regolamento (UE) 2016/682 del Consiglio del 29 aprile 2016	L 117	1	3.5.2016
► <b><u>M21</u></b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/780 della Commissione del 19 maggio 2016	L 131	55	20.5.2016

---

► <b><u>M22</u></b>	Regolamento (UE) 2016/841 del Consiglio del 27 maggio 2016	L 141	36	28.5.2016
► <b><u>M23</u></b>	Regolamento (UE) 2016/1333 del Consiglio del 4 agosto 2016	L 212	1	5.8.2016

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 239 del 6.9.2008, pag. 56 (117/2008)
- **C2** Rettifica, GU L 151 dell'8.6.2016, pag. 12 (2016/780)
- **C3** Rettifica, GU L 178 del 2.7.2016, pag. 49 (2016/841)

**REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO****del 27 marzo 2007****relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea***Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- 2) per «Corea del Nord» s'intende la Repubblica democratica popolare di Corea;
- 3) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, e che può assumere le seguenti forme: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o di competenze o servizi di consulenza. La definizione di «assistenza tecnica» comprende anche le forme di trasmissione orale dell'assistenza;
- 4) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
  - a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
  - b) depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
  - c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
  - d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
  - e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
  - f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
  - g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- 5) per «congelamento di fondi» s'intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

**▼ M20**

- 6) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi;

**▼ B**

- 7) per «congelamento delle risorse economiche» s'intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

**▼ M4**

- 8) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

**▼ M12**

- 9) «servizi di intermediazione»
- i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
  - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

**▼ M22**

- 10) «servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:
- a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
  - b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  - c) negoziazione per conto proprio;
  - d) gestione del portafoglio;
  - e) consulenza in materia di investimenti;
  - f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
  - g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
  - h) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
- 11) «trasferimento di fondi»:
- a) un'operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;
  - b) un'operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;
- 12) «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dei fondi trasferiti;

▼ **M22**

- 13) «ordinante»: un soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;
- 14) «prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che prestano servizi di trasferimento di fondi.

▼ **M20***Articolo 2*

1. Sono vietati:

- a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei beni e delle tecnologie, compresi i software, elencati negli ► **M23** allegati I, I *bis*, I *ter* e I *octies* ◄, anche non originari dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l'uso in tale paese;
- b) la vendita, la fornitura, l'esportazione o il trasferimento di carburante per aerei elencato nell'allegato I *sexies* alla Corea del Nord o il trasporto alla Corea del Nord di carburante per aerei a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, anche non originario del territorio degli Stati membri;
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

2. L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

L'allegato I *bis* comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L'allegato I *ter* comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

L'allegato I *sexies* comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

<sup>(1)</sup> Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

**▼ M23**

L'allegato I *octies* comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2270 (2016).

**▼ M20**

3. È vietato acquistare, importare o trasportare i beni e le tecnologie elencati negli ► **M23** allegati I, I *bis*, I *ter* e I *octies* ◀ dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano originari o meno di tale paese.

**▼ M22**

4. È vietato:

- a) importare, acquistare o trasferire oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato I *quater*, o carbone, ferro e minerale di ferro, elencati nell'allegato I *quinquies*, dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
- b) importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord prodotti petroliferi, elencati nell'allegato I *septies*, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
- c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alle lettere a) e b).

L'allegato I *quater* comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 4, lettera a).

L'allegato I *quinquies* comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 4, lettera a).

L'allegato I *septies* comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 4, lettera b).

**▼ M20**

5. In deroga al paragrafo 4, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare:

- a) l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di carbone, purché l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II abbia accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla Corea del Nord ed è stata trasportata attraverso la Corea del Nord solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni di queste operazioni, e purché le operazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento; o
- b) le operazioni per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento.

▼ **M20**

6. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della Corea del Nord esclusivamente per il consumo durante il volo verso la Corea del Nord e il ritorno all'aeroporto di provenienza.

7. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di un prodotto, purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni del trasferimento di questi prodotti nella Corea del Nord al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso.

8. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 5 o 7.

*Articolo 2 bis*

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, direttamente o indirettamente, alla Corea del Nord di qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:

- a) il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della Corea del Nord; o
- b) l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord.

2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste il motivo di cui alla lettera a) o b) di detto paragrafo.

3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto alla Corea del Nord o l'acquisto, l'importazione o il trasporto di un prodotto dalla Corea del Nord, qualora:

- a) il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord;
- b) il comitato per le sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che una vendita, una fornitura o un trasferimento specifici non sarebbero in contrasto con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
- c) l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della Corea del Nord per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

**▼ M20**

a condizione che lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni di tale accertamento nonché delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.

**▼ B***Articolo 3***▼ M4**

1. È vietato:

**▼ M12**

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ► **M23** allegati I, I *bis*, I *ter* e I *octies* ◀ e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ► **M23** allegati I, I *bis*, I *ter* e I *octies* ◀ a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per un uso in tale paese;

**▼ M9**

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ► **M23** allegati I, I *bis*, I *ter* e I *octies* ◀, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l'uso in Corea del Nord;

**▼ M4**

c) acquistare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ► **M23** allegati I, I *bis*, I *ter* e I *octies* ◀ o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ► **M23** allegati I, I *bis*, I *ter* e I *octies* ◀ da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;

d) acquistare, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ► **M23** allegati I, I *bis*, I *ter* e I *octies* ◀, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).

**▼ B**

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Corea del Nord.



▼ M22*Articolo 3 bis*

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente pertinente di uno Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare, nei termini e alle condizioni che ritiene appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie, compresi i software, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente pertinente dello Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare le operazioni ivi contemplate alle condizioni che ritiene appropriate e purché il Consiglio di Sicurezza dell'ONU abbia approvato la richiesta.
4. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate al Consiglio di sicurezza dell'ONU a norma del paragrafo 3.

*Articolo 3 ter*

1. In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione<sup>(2)</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione<sup>(3)</sup>, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e le tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.
2. Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati utilizzando le dichiarazioni in dogana o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualunque altra forma scritta, a seconda dei casi.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 29 del 12.2015, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)

**▼ M22***Articolo 4*

1. È vietato:
  - a) vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III;
  - b) acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla Corea del Nord articoli di lusso elencati nell'allegato III, prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
  - c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il divieto in questione non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri in Corea del Nord o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
4. L'autorità competente pertinente di uno Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato III, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.

**▼ M9***Articolo 4 bis*

1. È vietato:
  - a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;
  - b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VII, anche non originari della Corea del Nord, dal governo della Corea del Nord, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Corea del Nord e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;
  - c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.
2. L'allegato VII comprende l'oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

**▼ M9***Articolo 4 ter*

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio.

**▼ M22***Articolo 5*

1. Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal presente regolamento ove:

- a) il carico provenga dalla Corea del Nord;
- b) il carico sia diretto in Corea del Nord;
- c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- e) il carico sia trasportato su una nave battente bandiera della Corea del Nord o un aeromobile immatricolato nella Corea del Nord, oppure su una nave o su un aeromobile privi di nazionalità.

2. Qualora non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

- a) il carico proviene dalla Corea del Nord;
- b) il carico è diretto in Corea del Nord; oppure
- c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

4. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della Corea del Nord è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 3 *bis*, paragrafo

**▼ M22**

1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dei quali sono vietati dal presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

**▼ M9***Articolo 5 bis***▼ M20**

1 *bis*. Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato:

- a) aprire un conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;
- b) aprire un conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;
- c) aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella Corea del Nord;
- d) costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2.

1 *ter*. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 *bis*, lettere b) e d), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare operazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni.

1 *quater*. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 *ter*.

1 *quinqües*. Gli enti finanziari e creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 devono, entro il 31 maggio 2016:

- a) chiudere qualsiasi conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;
- b) chiudere qualsiasi conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;
- c) chiudere gli uffici di rappresentanza, succursali e controllate in Corea del Nord;
- d) chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;
- e) rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o in qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2.

▼ **M20**

1 *sexies*. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 *quinquies*, lettere a) e c), si applicano nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II abbia accertato, in base a informazioni attendibili, che le attività di cui al paragrafo 1 *quinquies*, lettere a) e c), potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, e che tale accertamento sia stato comunicato all'ente finanziario o creditizio in questione.

Qualora un ente finanziario o creditizio che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 sospetti che le attività di cui al paragrafo 1 *quinquies*, lettere a) e c), alle quali partecipa potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro delle attività e delle ragioni per le quali sospetta che possano contribuire a tali attività.

1 *septies*. In deroga al paragrafo 1 *quinquies*, lettere a) e c), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti bancari a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente, caso per caso, le attività o le operazioni in quanto necessarie per la prestazione di assistenza umanitaria, per le attività delle missioni diplomatiche nella Corea del Nord conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, per le attività delle Nazioni Unite o delle loro agenzie specializzate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

1 *octies*. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 *septies*.

▼ **M9**

2. È vietato:

- a) autorizzare l'apertura nell'Unione di un ufficio di rappresentanza o di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;
- b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2, relativi all'apertura nell'Unione di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una filiale;
- c) concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con

**▼ M9**

sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la filiale non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;

- d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;

**▼ M20**

- e) gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2.

**▼ M22***Articolo 5 ter*

1. È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale, laddove tali investimenti siano effettuati:

- a) da persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord;
- b) dal Partito dei lavoratori della Corea;
- c) da cittadini della Corea del Nord;
- d) da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della Corea del Nord;
- e) da persone, entità o organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
- f) da persone, entità o organismi da essi posseduti o controllati.

2. È vietato:

- a) costituire un'impresa comune con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità o organismo collegata a programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nei settori delle industrie estrattive, di raffinazione e chimiche;
- b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tali persone giuridiche, entità o organismi;
- c) prestare servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

*Articolo 5 quater*

1. Sono vietati i trasferimenti di fondi alla e dalla Corea del Nord, a meno che riguardino una transazione di cui al paragrafo 3.

**▼ M22**

2. Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:

- a) istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord;
- b) succursali o filiali, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, degli istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;
- c) succursali o filiali, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, degli istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;
- d) istituti finanziari o creditizi che non hanno sede in Corea del Nord e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, ma che sono controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI,

a meno che tali transazioni non ricadano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 e siano state autorizzate in conformità del paragrafo 4, lettera a), o non richiedano l'autorizzazione in conformità del paragrafo 4, lettera b).

3. Le seguenti transazioni possono essere autorizzate a norma del paragrafo 4, lettera a):

- a) transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
- b) transazioni relative a rimesse personali;
- c) transazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dal presente regolamento;
- d) transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietato ai sensi del presente regolamento;
- e) transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;
- f) transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione;
- g) transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della Corea del Nord, di suoi cittadini o di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della Corea del Nord e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, di concedere un'autorizzazione.

**▼ M23**

4. Per le transazioni di cui al paragrafo 3 riguardanti un trasferimento di fondi per importi:

**▼ C3**

- a) superiori a 15 000 EUR o equivalenti, occorre un'autorizzazione preventiva da parte della pertinente autorità competente dello Stato membro, indicata nei siti internet elencati nell'allegato II del presente regolamento;
- b) pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti, non occorre un'autorizzazione preventiva.

**▼ M22**

- 5. Non occorre un'autorizzazione preventiva per le transazioni o i trasferimenti di fondi che sono necessari a scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale che godono di immunità in Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.
- 6. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 4, lettera a).
- 7. Per le transazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, nell'ambito delle loro attività con istituti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), gli istituti finanziari e creditizi di cui all'articolo 16 devono:
  - a) applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - b) garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - c) chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (CE) n. 1781/2006, nonché i dati informativi relativi a beneficiari, come il nome del beneficiario e il numero del conto di pagamento dello stesso e, se del caso, il codice unico di identificazione dell'operazione, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;
  - d) conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 30 *ter* della direttiva 2005/60/CE;
  - e) se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («attività di proliferazione»), informare tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva 2005/60/CE o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti internet elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, o l'articolo 6;
  - f) segnalare tempestivamente ogni transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).



**▼ M22**

- g) non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata ad attività di proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dalle autorità competenti.

Ai fini del presente paragrafo, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette ricevono relazioni riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione e hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

8. L'obbligo di autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 3 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:

- a) una serie di trasferimenti consecutivi dallo stesso istituto creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, oppure dalla o alla stessa persona, entità o organismo della Corea del Nord effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR, ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione;
- b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

9. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente articolo.

**▼ M4***Articolo 6***▼ M12**

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. L'allegato IV comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell'allegato IV che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183/PESC, sono stati riconosciuti dal Consiglio:

- a) responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o come persone,

▼ **M12**

entità o organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

- b) responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o
- c) coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

2 *bis*. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi di cui all'allegato V *bis* o a questi appartenenti. L'allegato V *bis* comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dall'allegato IV o V che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV o V o le persone che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento o della decisione 2013/183/PESC.

L'allegato V *bis* è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

3. Gli allegati IV, V e V *bis* riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificare le persone in questione.

Tali informazioni possono comprendere:

- a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;
- b) data e luogo di nascita;
- c) nazionalità;
- d) numero del passaporto e della carta d'identità;
- e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;
- f) sesso;
- g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova;
- h) funzione o professione;
- i) data di designazione.

Gli allegati IV, V e V *bis* indicano altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, ad esempio la funzione.

**▼ M12**

Gli allegati IV, V e V *bis* possono inoltre contenere gli elementi che permettono l'identificazione, di cui al presente paragrafo, relativi a familiari delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

4. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IV, V e V *bis* o utilizzato a loro beneficio.

**▼ M4**

5. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

**▼ M20**

6. È vietato fornire fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord, al Partito dei lavoratori della Corea, a persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione oppure a entità da essi possedute o controllate, se è stato accertato che tali persone, entità o organismi sono associate a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

7. Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica se i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche sono necessari per svolgere le attività delle missioni della Corea del Nord presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della Corea del Nord, oppure se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

*Articolo 6 bis*

È vietato partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato IV e con persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

**▼ M12***Articolo 7*

1. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

**▼ M12**

- a) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato IV, V o V *bis* e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e
- d) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il Comitato per le sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il Comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

- a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al Comitato per le sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata; e
- b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo elencati nell'allegato V o V *bis*, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

**▼ M22***Articolo 8*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6 oppure di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

**▼ M22**

- c) la decisione o sentenza non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato IV, V o V *bis*;
- d) il riconoscimento della decisione o sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
- e) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato per le sanzioni la decisione o la sentenza riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 6, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato V sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o in forza di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

- a) il contratto non riguarda prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 2, paragrafo 3, o all'articolo 3; e
- b) il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato V.

3. Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

**▼ M17***Articolo 8 bis*

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare la messa a disposizione della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di determinati fondi o risorse economiche quando ciò sia necessario per il pagamento di premi in base a un contratto di assicurazione con un cittadino di uno Stato membro o una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro, a condizione che tale pagamento:

- a) sia destinato esclusivamente ad attività non vietate dal presente regolamento da svolgere nella Corea del Nord da parte di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro,
- b) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona, da un'entità o da un organismo elencati negli allegati IV, V o V *bis*, fatta eccezione per la KNIC.

2. Un cittadino di uno Stato membro e persone giuridiche, entità o organismi costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro possono ricevere pagamenti da parte della KNIC previa autorizzazione da parte delle competenti autorità degli Stati membri come indicate sui siti web elencati nell'allegato II. Una tale autorizzazione può essere concessa a condizione che il pagamento:

**▼ M17**

- a) sia dovuto conformemente ad un contratto per servizi assicurativi menzionati all'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, lettera a), o conformemente ad un contratto per servizi di assicurazione forniti dalla KNIK riguardo ai danni causati nel territorio dell'Unione da una parte di tale contratto;
- b) non vada a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati IV, V o V *bis*;
- c) non contribuisca a un'attività vietata a norma del presente regolamento; e
- d) non comporti lo sblocco di fondi o risorse economiche della KNIC che si trovano al di fuori della Corea del Nord.

3. Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono richieste qualora il pagamento a favore della KNIC o da questa effettuato sia necessario per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella Corea del Nord.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, come indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche di KNIC congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo avere determinato che:

- a) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati esclusivamente per un pagamento da parte della KNIC dovuto in base a un contratto concluso anteriormente al 1° aprile 2016;
- b) il contratto non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate dal presente regolamento;
- c) il pagamento non vada a beneficio direttamente o indirettamente di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV, V o V *bis*

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

**▼ M4***Articolo 9*

1. L'articolo 6, paragrafo 4, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

2. L'articolo 6, paragrafo 4, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, ovvero
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2.

**▼ M9***Articolo 9 bis*

È vietato:

- a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
  - i) la Corea del Nord o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
  - ii) la Banca centrale della Corea del Nord;
  - iii) un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2;
  - iv) una persona fisica o una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
  - v) una persona giuridica, un'entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);
- b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a);
- c) assistere una persona, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

**▼ M22***Articolo 9 ter*

1. È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone o entità coinvolte in detti scambi se il sostegno finanziario potrebbe contribuire a:

- a) programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dal presente regolamento;
- b) eludere il divieto di cui alla lettera a).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a contratti e accordi per la fornitura di sostegno finanziario conclusi prima del 29 maggio 2016.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio di prodotti alimentari, per scopi agricoli o medici o altri scopi umanitari.

*Articolo 9 quater*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte dal presente regolamento, anche

**▼ M22**

a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato IV o V;
- b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o
- c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2. Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

**▼ B***Articolo 10*

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso i relativi Stati membri, alla Commissione;
- b) collaborare con le autorità competenti di cui ai siti web elencati nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

**▼ M22***Articolo 11*

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.



**▼ M22**

2. Le azioni da parte di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se essi non erano a conoscenza, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure di al presente regolamento.

*Articolo 11 bis*

1. È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:

- a) posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord;
- b) se vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato IV;
- c) se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;
- d) se ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione oppure
- e) se è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) in caso di emergenza;
- b) se la nave arriva nel porto ai fini dell'ispezione o
- c) se la nave sta tornando al porto di provenienza.

3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se:

- a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 2270 (2016) oppure
- b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

4. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

5. Il paragrafo 4 non si applica:

- a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;
- b) in caso di atterraggio di emergenza.

6. In deroga al paragrafo 4, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II può autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio

**▼ M22**

dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se essa ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

**▼ M20***Articolo 11 ter*

1. È vietato:

- a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla Corea del Nord, alle persone o entità elencate nell'allegato IV, a qualsiasi altra entità della Corea del Nord, a qualsiasi altra persona o entità che hanno contribuito a violare le disposizioni delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;
- b) possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord;
- c) registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini o cancellata dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 19 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio possono essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II se lo Stato membro ha notificato preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni e ha fornito a quest'ultimo le informazioni che dimostrano che le attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, e sono state fornite informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini, possono essere autorizzati se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha fornito preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, compresi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni atte a dimostrare che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare

**▼ M20**

introiti, e informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3.

**▼ M22****▼ B***Articolo 12*

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

**▼ M4***Articolo 13*

1. La Commissione è autorizzata a:
  - a) modificare l'allegato I bis in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
  - b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
  - c) modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiungere, se necessario o opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
  - d) modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
  - e) modificare gli allegati V o VI conformemente alle decisioni relative, rispettivamente, agli allegati II, III, IV e V della posizione comune 2006/795/PESC;

**▼ M20**

- f) modificare gli allegati I quater, I quinquies e I sexies in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione 2013/183/PESC del Consiglio; e

**▼ M23**

- g) modificare l'allegato I *octies* in base a quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

**▼ M4**

2. Al trattamento dei dati, effettuato dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.

**▼ M20***Articolo 13 bis*

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

**▼ B***Articolo 14*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 15*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni eventuale successivo cambiamento.

**▼ M4***Articolo 16*

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

**▼ B***Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

▼ M4

*ALLEGATO I*

**BENI E TECNOLOGIE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3**

Tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'allegato I del regolamento n. 428/2009.

▼ **M5***ALLEGATO I bis***Beni e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3**

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 <sup>(1)</sup>.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.
4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

## NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell'elenco che ne costituiscono l'elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.

*N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.*

2. I beni di cui al presente elenco possono essere sia nuovi che usati.

## NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C.)

1. Sono vietati, conformemente alle disposizioni di cui alla parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di «tecnologia necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui sono vietati, nella parte A (Beni), la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
2. La «tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
3. Il divieto non si applica per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto.
4. Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

## ▼M5

## A. BENI

## MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

## IA0. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IA0.001	Lampade a catodo cavo, come segue: a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo; b. Lampade a catodo cavo all'uranio.	
IA0.002	Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.	
IA0.003	Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.	
IA0.004	Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.	
IA0.005	Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue: a. dispositivi di tenuta; b. componenti interni; c. apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.	0A001
IA0.006	Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c, per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati. <i>N.B.: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004.</i>	0A001.j. 1A004.c.
IA0.007	Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.	0B001.c.6. 2A226 2B350
IA0.008	Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6} \text{ K}^{-1}$ a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). <i>Nota:</i> <i>In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.</i>	0B001.g.5. 6A005.e.
IA0.009	Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6} \text{ K}^{-1}$ a 20 °C (ad es. silicio fuso).	0B001.g. 6A005.e.2.

## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IA0.010	Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.	2B350
IA0.011	Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue: a. pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s; b. pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m <sup>3</sup> /h; c. compressori a secco a spirale con tenuta a soffiutto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffiutto.	0B002.f.2. 2B231
IA0.012	Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde)	0B006
IA0.013	«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001	0C001
IA0.014	Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.	

**MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE****IA1. Beni**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IA1.001	Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %	
IA1.002	Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.	
IA1.003	Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali: a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento; b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato; c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato; d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F®); e. fluoroelastomeri (ad es. Viton®, Tecnoflon®); f. politetrafluoroetilene (PTFE).	1A001
IA1.004	Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.	1A004.c.



## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.A1.005	Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.	1B225
I.A1.006	Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.	1A225 1B231
I.A1.007	Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o b. con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C). <i>Nota tecnica:</i> <i>Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.</i>	1C002.b.4. 1C202.a.
I.A1.008	Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm. <i>Nota tecnica:</i> <i>La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.</i>	1C003.a.
I.A1.009	«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue: a. «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. «modulo specifico» superiore a $10 \times 10^6$ m o 2. «carico di rottura specifico» superiore a $17 \times 10^4$ m; b. «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. «modulo specifico» superiore a $3,18 \times 10^6$ m o 2. «carico di rottura specifico» superiore a $76,2 \times 10^3$ m; c. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;	1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b.

## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>d. «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;</p> <p>e. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;</p> <p>f. «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN);</p> <p>g. «materiali fibrosi o filamentosi» in para-aramide (Kevlar ® ed altre fibre di tipo Kevlar ®).</p>	
I.A1.010	<p>Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:</p> <p>a. costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.A1.009;</p> <p>b. «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;</p> <p>c. preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (T<sub>g</sub>) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.</p>	1C010 1C210
I.A1.011	Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.	1C107
I.A1.012	Non utilizzato.	
I.A1.013	<p>Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:</p> <p>a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e</p> <p>b. una massa superiore a 5 kg.</p>	1C226
I.A1.014	«Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 µm.	

## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<i>Nota tecnica:</i> <i>Per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.</i>	
I.A1.015	Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.	
I.A1.016	Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216. <i>Note tecniche:</i> 1. <i>L'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.</i> 2. <i>Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrre l'indurimento per invecchiamento.</i>	1C116 1C216
I.A1.017	Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue: a. tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 µm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno; b. molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 µm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno; c. materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali: 1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno; 2. tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di tungsteno o 3. argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.	1C117 1C226
I.A1.018	Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica: a. contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e b. contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.	1C003
I.A1.019	Non utilizzato.	
I.A1.020	Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per essere utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.	0C004 1C107.a.

▼ **M5**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
--------	-------------	---

▼ **M9**

I.A1.021	Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti: a) acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa, a 293 K (20 °C); o b) acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto. <i>Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.</i> <i>Nota tecnica: L'«acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto» ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.</i>	1C116 1C216
I.A1.022	Materiale composito carbonio-carbonio	1A002.b.1
I.A1.023	Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.	1C002.c.1.a
I.A1.024	Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C). <i>Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.</i>	1C002.b.3
I.A1.025	Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.	1C002 1C202
I.A1.026	Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.	1C011 1C111 1C234
I.A1.027	Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell'elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm <sup>3</sup> e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.	1C239

▼ **M5****TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI****I.A2. Beni**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.A2.001	Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:	2B116

▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;</p> <p>b. controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p><i>Nota tecnica:</i> La «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.</p> <p>c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p>d. strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> Per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piana priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.</p>	
▼ <u>M12</u>	<p>I.A2.002</p> <p>Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi», e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico», aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.</p>	<p>2B001</p> <p>2B201</p>
▼ <u>M5</u>	<p>I.A2.002a</p> <p>Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.</p>	

## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.A2.003	<p>Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:</p> <p>a. macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;</li> <li>2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;</li> <li>3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e</li> <li>4. che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;</li> </ol> <p>b. «teste indicatrici» progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> Le «teste indicatrici» sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.</p>	2B119
I.A2.004	<p>Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o</p> <p>b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).</p> <p><i>Nota tecnica:</i> I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.</p>	2B225
I.A2.005	<p>Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.</p> <p><i>Nota:</i> In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale</p>	2B226 2B227

▼ **M5**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.A2.006	Non utilizzato.	
I.A2.007	<p>«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'es fluoruro di uranio (UF<sub>6</sub>)»; e</p> <p>b. aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1% (fondo scala) o</li> <li>2. fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.</li> </ol> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>Ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.</i></p>	2B230
I.A2.008	<p>Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>b. fluoropolimeri;</li> <li>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>d. grafite o «grafite di carbonio»;</li> <li>e. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>f. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>g. titanio o leghe di titanio;</li> <li>h. zirconio o leghe di zirconio o</li> <li>i. acciai inossidabili.</li> </ol> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>La «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.</i></p>	2B350.e.
I.A2.009	Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:	2B350.d.

## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m<sup>2</sup> e inferiore a 30 m<sup>2</sup> e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>b. fluoropolimeri;</li> <li>c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>d. grafite o «grafite di carbonio»;</li> <li>e. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>f. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>g. titanio o leghe di titanio;</li> <li>h. zirconio o leghe di zirconio,</li> <li>i. carburo di silicio;</li> <li>j. carburo di titanio o</li> <li>k. acciai inossidabili.</li> </ul> <p><i>Nota:</i> in questa voce non rientrano i radiatori per veicoli.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</p>	
I.A2.010	<p>Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> <li>b. ceramica;</li> <li>c. ferrosilicio;</li> <li>d. fluoropolimeri;</li> <li>e. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>f. grafite o «grafite di carbonio»;</li> <li>g. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>h. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>i. titanio o leghe di titanio;</li> <li>j. zirconio o leghe di zirconio;</li> <li>k. niobio (columbio) o leghe di niobio;</li> <li>l. acciai inossidabili;</li> </ul>	2B350.i.



## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	m. leghe di alluminio; o n. gomma. <i>Note tecniche:</i> <i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.</i> Nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.	
I.A2.011	«Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con: a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; b. fluoropolimeri; c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); d. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio; e. tantalio o leghe di tantalio; f. titanio o leghe di titanio o g. zirconio o leghe di zirconio. <i>Nota tecnica:</i> <i>I «separatori centrifughi» includono i decantatori.</i>	2B352.c.
I.A2.012	Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.	2B352.d.
I.A2.013	Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine: <i>Nota tecnica:</i> <i>Ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.</i>	2B009 2B109 2B209
I.A2.014	Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 0B002.f.2 o 2B231, come segue: a. fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri; b. agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.; <i>Nota tecnica:</i> <i>I fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.</i> c. materiale da laboratorio come segue: 1. apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);	2B350, 2B352

## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	2. apparecchiature per il sequenziamento genetico; 3. sintetizzatori genetici; 4. apparecchiature per elettroporazione; 5. reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.; d. filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU; e. ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe; f. apparecchiature per liofilizzazione.	
I.A2.015	Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati: a. attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD); b. attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD); c. attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.	2B005, 2B105, 3B001.d
I.A2.016	Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m <sup>3</sup> (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: a. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; b. fluoropolimeri; c. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); d. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio; e. tantalio o leghe di tantalio; f. titanio o leghe di titanio; g. zirconio o leghe di zirconio; h. niobio (columbio) o leghe di niobio; i. acciai inossidabili; j. legno; o k. gomma. <i>Nota tecnica:</i> <i>Nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.</i>	2B350

<sup>(1)</sup> I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.

▼ M5

## ELETTRONICA

## I.A3. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.A3.001	<p>Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e</p> <p>b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.</p>	<p>0B001.j.5. 3A227</p>
I.A3.002	<p>Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:</p> <p>a. spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);</p> <p>b. spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);</p> <p>c. spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);</p> <p>d. spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF<sub>6</sub>»;</p> <p>e. spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (-80° C) o</li> <li>2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF<sub>6</sub>;</li> </ol> <p>f. spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.</p>	<p>0B002.g. 3A233</p>
I.A3.003	<p>Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:</p> <p>a. uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;</p> <p>b. capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz e</p>	<p>0B001.b.13. 3A225</p>

## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>c. controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.</p> <p><i>Note tecniche:</i></p> <p>1. <i>I variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.</i></p> <p>2. <i>La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.</i></p>	
I.A3.004	Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.	

## SENSORI E LASER

## I.A6. Beni

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.A6.001	Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).	
I.A6.002	<p>Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue:</p> <p>Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 <math>\mu\text{m}</math> – 17 <math>\mu\text{m}</math> e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).</p>	<p>6A002</p> <p>6A004.b.</p>
I.A6.003	Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.	<p>6A004.a.</p> <p>6A005.e.</p> <p>6A005.f.</p>
I.A6.004	Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.	<p>0B001.g.5.</p> <p>6A005.a.6.</p> <p>6A205.a.</p>

## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.A6.005	<p>«Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:</p> <p>a. laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;</p> <p>b. cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.</p> <p><i>Note:</i></p> <p>1. I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.</p> <p>2. In questa voce non rientrano i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 µm– 2,0 µm.</p>	<p>0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b.</p>
I.A6.006	<p>«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 µm e 17 µm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.</p> <p><i>Nota:</i></p> <p><i>I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.</i></p>	<p>0B001.h.6. 6A005.b.</p>
I.A6.007	<p>«Laser accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:</p> <p>a. laser in titanio-zaffiro,</p> <p>b. laser in alessandrite.</p>	<p>0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1.</p>
I.A6.008	<p>«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 µm ma non superiore a 1,1 µm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.</p>	<p>6A005.c.2.b.</p>
I.A6.009	<p>Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:</p> <p>a. tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;</p> <p>b. componenti a frequenza di ripetizione;</p> <p>c. celle di Pockels.</p>	<p>6A203.b.4.</p>
I.A6.010	<p>Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a <math>50 \times 10^3</math> Gy (silicio) [<math>5 \times 10^6</math> rad (silicio)] senza degradazione funzionale.</p>	<p>6A203.c.</p>

▼ **M5**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<i>Nota tecnica:</i> <i>Il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.</i>	
I.A6.011	Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm; b. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W; c. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e d. larghezza di impulso inferiore a 100 ns. <i>Nota:</i> <i>Questa voce comprende gli oscillatori monomodo.</i>	0B001.g.5. 6A005 6A205.c.
I.A6.012	«Laser» ad impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. lunghezza d'onda compresa tra 9 µm e 11 µm; b. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz; c. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e d. larghezza di impulso inferiore a 200 ns.	0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d.
I.A6.013	Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.	6A005  6A205

▼ **M12**▼ **M5****MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE****I.A7. Beni**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.A7.001	Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue: a. sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:	7A001 7A003 7A101 7A103

## ▼ M5

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>1. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o</p> <p>b. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;</p> <p>2. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;</p> <p>3. apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o</p> <p>b. progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.</p> <p>b. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati;</p> <p>c. apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.</p>	

▼ **M5**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p><i>Nota:</i></p> <p><i>I parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e</i></li> <li>b. <i>attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g<sup>2</sup>/Hz e 0,01 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz;</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s) o</i></li> <li>3. <i>conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2.</i></li> </ol> <p><i>Note tecniche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.</i></li> <li>2. <i>«Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.</i></li> </ol>	

**MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE****I.A9. Beni**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.A9.001	Bulloni esplosivi.	
I.A9.002	Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di «aeromobili» o «veicoli più leggeri dell'aria», e loro componenti appositamente progettati.	
I.A9.003	<p>Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate.</p> <p><i>Nota:</i></p> <p><i>Questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi.</i></p>	9A115



▼ **M5****B. SOFTWARE**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.B.001	Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).	

**C. TECNOLOGIE**

Numero	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.C.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).	

**▼ M9***ALLEGATO I* ter**Beni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma**

7601	Alluminio greggio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio
7603	Polveri e pagliette di alluminio
7604	Barre e profilati di alluminio
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7608	Tubi di alluminio
7609	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

**▼ M20***ALLEGATO I* quater**Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 2, paragrafo 4**

Codice	Descrizione
ex 2530 90 00	Minerali delle terre rare
ex 2612	Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio
ex 2614 00 00	Minerale di titanio
ex 2615 90 00	Minerale di vanadio
ex 2616 90 00	Oro

▼ **M20***ALLEGATO I* quinquies**Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 2, paragrafo 4**

Codice	Descrizione
ex 2601	Minerale di ferro
2701	Carboni fossili, mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204 10 00	Cascami e avanzi di ghisa
ex 7204 30 00	Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati
ex 7204 41	Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti
ex 7204 49	Altri cascami e avanzi: Altro
ex 7204 50 00	Altri cascami e avanzi: Cascami lingottati
ex 7205 10 00	Graniglie
ex 7205 29 00	Polveri, diverse da quelle di acciai legati
ex 7206 10 00	Lingotti
ex 7206 90 00	Altro
ex 7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:
ex 7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:
ex 7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:
ex 7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

**▼ M20**

Codice	Descrizione
ex 7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:
ex 7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:
ex 7214	Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:
ex 7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati:
ex 7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:
ex 7217	Fili di ferro o di acciai non legati:

**▼ M20***ALLEGATO I* sexies**Carburante per aerei di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)**

Codice	Descrizione
da 2710 12 31 a 2710 12 59	Benzina
2710 12 70	Carboturbo tipo nafta
2710 19 21 00	Carboturbo tipo kerosene
2710 19 25 00	Propellente tipo kerosene

▼ M22

## ALLEGATO I septies

## Prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, paragrafo 4

	2707	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
	2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
	2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
	2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
	2712 10	– Vaselina
	2712 20	– Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
Ex	2712 90	– altri
	2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
Ex	2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
Ex	2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
		– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
	3403 11	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
	3403 19	– – altre
		– altre
Ex	3403 91	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
Ex	3403 99	– – altre
		– – – – Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove
Ex	3824 90 92	– – – – in forma liquida a 20 °C
Ex	3824 90 93	– – – – altri
Ex	3824 90 96	– – – – altri
	3826 00 10	– Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)
	3826 00 90	– altri

▼ M23

*ALLEGATO I* octies

Beni e tecnologie di cui agli articoli 2, 3 e 6 <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> I codici della nomenclatura sono quelli applicabili ai prodotti pertinenti nella nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e indicati nel relativo allegato I.



**▼ M8***ALLEGATO II*

**Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea**

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

[http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones\\_%20Internacionales.aspx](http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx)

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

**▼ M11**

CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

**▼ M8**

ITALIA

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm)

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

**▼ M8**

## LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

## UNGHERIA

[http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\\_szankciok/](http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/)

## MALTA

[http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\\_monitoring.asp](http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp)

## PAESI BASSI

[www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties)

## AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=)

## POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

## PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

## ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

## SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\\_politika\\_in\\_mednarodno\\_pravo/zunanja\\_politika/mednarodna\\_varnost/omejevalni\\_ukrepi/](http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/)

## SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

## FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

## SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

## REGNO UNITO

[www.fco.gov.uk/competentauthorities](http://www.fco.gov.uk/competentauthorities)

**Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:**

Commissione europea  
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)  
EEAS 02/309  
B-1049 Bruxelles  
Belgio  
E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

▼ **M20***ALLEGATO III***Beni di lusso di cui all'articolo 4**

## 1. Cavalli di razza pura

	0101 21 00	riproduttori di razza pura
ex	0101 29 90	Altro

## 2. Caviale e suoi succedanei

	1604 31 00	Caviale
	1604 32 00	Succedanei del caviale

## 3. Tartufi e relative preparazioni

	0709 59 50	Tartufi
ex	0710 80 69	Altro
ex	0711 59 00	Altro
ex	0712 39 00	Altro
ex	2001 90 97	Altro
	2003 90 10	Tartufi
ex	2103 90 90	Altro
ex	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex	2104 20 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex	2106 00 00	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

## 4. Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

	2204 10 11	Champagne
	2204 10 91	Asti spumante
ex	2204 10 93	Altro
ex	2204 10 94	a indicazione geografica protetta (IGP)
ex	2204 10 96	Altri vini varietali
ex	2204 10 98	Altro
ex	2204 21 00	in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri
ex	2204 29 00	Altro
ex	2205 00 00	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex	2206 00 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

▼ **M20**

ex	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
ex	2208 00 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

## 5. Sigari e sigaretti di alta qualità

ex	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
ex	2402 90 00	Altro

## 6. Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

ex	3303 00 00	Profumi e acque da toletta
ex	3304 00 00	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
ex	3305 00 00	Preparazioni per capelli
ex	3307 00 00	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
ex	6704 00 00	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

## 7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di alta qualità

ex	4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
ex	4202 00 00	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per bocchette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
ex	4205 00 90	Altro
ex	9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

▼ **M20**

## 8. Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di alta qualità

ex	4203 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
ex	4303 00 00	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria
ex	6101 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
ex	6102 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
ex	6103 00 00	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6104 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza
ex	6105 00 00	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6106 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
ex	6107 00 00	Slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
ex	6108 00 00	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
ex	6109 00 00	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia
ex	6110 00 00	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia
ex	6111 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)
ex	6112 11 00	di cotone
ex	6112 12 00	di fibre sintetiche
ex	6112 19 00	di altre materie tessili
	6112 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
	6112 31 00	di fibre sintetiche
	6112 39 00	di altre materie tessili
	6112 41 00	di fibre sintetiche
	6112 49 00	di altre materie tessili

▼ **M20**

ex	6113 00 10	di tessuti a maglia della voce 5906
ex	6113 00 90	Altro
ex	6114 00 00	Altri indumenti, a maglia
ex	6115 00 00	Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia
ex	6116 00 00	Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia
ex	6117 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia
ex	6201 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
ex	6202 00 00	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
ex	6203 00 00	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
ex	6204 00 00	Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
ex	6205 00 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo
ex	6206 00 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
ex	6207 00 00	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
ex	6208 00 00	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza
ex	6209 00 00	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)
ex	6210 10 00	con prodotti delle voci 5602 o 5603
	6210 20 00	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19
	6210 30 00	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
	6211 11 00	per uomo o ragazzo
	6211 12 00	per donna o ragazza
	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

▼ **M20**

ex	6211 32 00	di cotone
ex	6211 33 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 39 00	di altre materie tessili
ex	6211 42 00	di cotone
ex	6211 43 00	di fibre sintetiche o artificiali
ex	6211 49 00	di altre materie tessili
ex	6212 00 00	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia
ex	6213 00 00	Fazzoletti da naso e da taschino
ex	6214 00 00	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
ex	6215 00 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
ex	6217 00 00	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212
ex	6401 00 00	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
ex	6402 20 00	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
ex	6402 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6402 99 00	Altro
ex	6403 19 00	Altro
ex	6403 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
ex	6403 40 00	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo
ex	6403 51 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 59 00	Altro
ex	6403 91 00	che ricoprono la caviglia
ex	6403 99 00	Altro
ex	6404 19 10	Pantofole e altre calzature da camera
ex	6404 20 00	Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito

▼ **M20**

ex	6405 00 00	Altre calzature
ex	6504 00 00	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guar- niti
ex	6505 00 10	di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00
ex	6505 00 30	Berretti con visiera, chepi e simili copricapo
ex	6505 00 90	Altro
ex	6506 99 00	di altre materie
ex	6601 91 00	con fusto o manico telescopico
ex	6601 99 00	Altro
ex	6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
ex	9619 00 81	Pannolini per bambini piccoli (bebè)

## 9. Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano

ex	5701 00 00	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati
ex	5702 10 00	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano
ex	5702 20 00	Rivestimenti del suolo di cocco
ex	5702 31 80	Altro
ex	5702 32 90	Altro
ex	5702 39 00	di altre materie tessili
ex	5702 41 90	Altro
ex	5702 42 90	Altro
ex	5702 50 00	Altri, non vellutati, né confezionati
ex	5702 91 00	di lana o di peli fini
ex	5702 92 00	di materie tessili sintetiche o artificiali
ex	5702 99 00	di altre materie tessili
ex	5703 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati
ex	5704 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati
ex	5705 00 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
ex	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beau- vais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati



▼ **M20**

## 10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

7101 00 00	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilte temporaneamente per comodità di trasporto
7102 00 00	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
7103 00 00	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilte né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilte temporaneamente per comodità di trasporto
7104 20 00	Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate
7104 90 00	Altro
7105 00 00	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche
7106 00 00	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
7108 00 00	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110 11 00	greggi o in polvere
7110 19 00	Altro
7110 21 00	greggi o in polvere
7110 29 00	Altro
7110 31 00	greggi o in polvere
7110 39 00	Altro
7110 41 00	greggi o in polvere
7110 49 00	Altro
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
7113 00 00	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7116 00 00	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

▼ **M20**

## 11. Monete e banconote non aventi corso legale

ex	4907 00 30	Biglietti di banca
	7118 10 00	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro
ex	7118 90 00	Altro

## 12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

	7114 00 00	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
	7115 00 00	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	8214 00 00	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex	8215 00 00	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex	9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

## 13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità

ex	6911 00 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
ex	6912 00 23	di grès
ex	6912 00 25	di maiolica o di terraglia
ex	6912 00 83	di grès
ex	6912 00 85	di maiolica o di terraglia
ex	6914 10 00	di porcellana
ex	6914 90 00	Altro

## 14. Articoli di cristallo al piombo

ex	7009 91 00	non incorniciati
ex	7009 92 00	incorniciati
ex	7010 00 00	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex	7013 22 00	di cristallo al piombo
ex	7013 33 00	di cristallo al piombo

▼ **M20**

ex	7013 41 00	di cristallo al piombo
ex	7013 91 00	di cristallo al piombo
ex	7018 10 00	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili
ex	7018 90 00	Altro
ex	7020 00 80	Altro
ex	9405 10 50	di vetro
ex	9405 20 50	di vetro
ex	9405 50 00	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
ex	9405 91 00	di vetro

## 15. Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico

ex	8414 51 00	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
ex	8414 59 00	Altro
ex	8414 60 00	Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm
ex	8415 10 00	del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi separati)
ex	8418 10 00	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati
ex	8418 21 00	a compressione
ex	8418 29 00	Altro
ex	8418 30 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l
ex	8418 40 00	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l
ex	8419 81 00	per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti
ex	8422 11 00	di tipo familiare
ex	8423 10 00	Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo
ex	8443 12 00	Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato
ex	8443 31 00	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete
ex	8443 32 00	Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

▼ **M20**

ex	8443 39 00	Altro
ex	8450 11 00	Macchine completamente automatiche
ex	8450 12 00	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
ex	8450 19 00	Altro
ex	8451 21 00	di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg
ex	8452 10 00	Macchine per cucire di tipo domestico
ex	8469 00 00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi
ex	8470 10 00	Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
ex	8470 21 00	con dispositivo stampante
ex	8470 29 00	Altro
ex	8470 30 00	Altre macchine calcolatrici
ex	8471 00 00	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
ex	8479 60 00	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
ex	8508 11 00	di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
ex	8508 19 00	Altro
ex	8508 60 00	Altri aspirapolvere
ex	8509 40 00	Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura
ex	8509 80 00	Altri apparecchi
ex	8516 31 00	Asciugacapelli
ex	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60 10	Cucine
ex	8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
ex	8516 72 00	Tostapane
ex	8516 79 00	Altro
ex	8517 11 00	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
ex	8517 12 00	Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo
ex	8517 18 00	Altro
ex	8517 61 00	Stazioni fisse

▼ **M20**

ex	8517 62 00	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
ex	8517 69 00	Altro
ex	8526 91 00	Apparecchi di radionavigazione
ex	8529 10 31	per ricezione via satellite
ex	8529 10 39	Altro
ex	8529 10 65	Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
ex	8529 10 69	Altro
ex	8531 10 00	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili
ex	8543 70 10	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
ex	8543 70 30	Amplificatori d'antenne
ex	8543 70 50	Lettoni e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura
ex	8543 70 90	Altro
	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
	9504 90 80	Altro

## 16. Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

ex	8519 00 00	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono
ex	8521 00 00	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
ex	8525 80 30	Fotocamere digitali
ex	8525 80 91	che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera
ex	8525 80 99	Altro
ex	8527 00 00	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex	8528 71 00	non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video
ex	8528 72 00	Altri, a colori
ex	9006 00 00	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
ex	9007 00 00	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

▼ **M20**

17. Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, comprese le teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, loro accessori e pezzi di ricambio

ex	4011 10 00	dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)
ex	4011 20 00	dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
ex	4011 30 00	dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex	4011 40 00	dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 69 00	Altro
ex	4011 99 00	Altro
ex	7009 10 00	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8407 00 00	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
ex	8408 00 00	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8409 00 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex	8411 00 00	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
	8428 60 00	Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
Ex	8431 39 00	Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8483 00 00	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
ex	8511 00 00	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
ex	8512 20 00	Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva
ex	8512 30 10	Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli

▼ **M20**

ex	8512 30 90	Altro
ex	8512 40 00	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
ex	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
ex	8603 00 00	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8607 00 00	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
ex	8702 00 00	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente
ex	8703 00 00	Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, comprese le moto slitte di valore superiore a 2 000 USD
ex	8706 00 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
ex	8707 00 00	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708 00 00	Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
ex	8711 00 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)
ex	8712 00 00	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714 00 00	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
ex	8716 10 00	Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
ex	8716 40 00	Altri rimorchi e semirimorchi
ex	8716 90 00	Parti
ex	8801 00 00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani e altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore
ex	8802 11 00	di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
ex	8802 12 00	di peso a vuoto superiore a 2 000 kg
ex	8802 20 00	Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
ex	8802 30 00	Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg e inferiore o uguale a 15 000 kg

▼ **M20**

ex	8802 40 00	Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg
ex	8803 10 00	Eliche e rotori, e loro parti
ex	8803 20 00	Carrelli di atterraggio e loro parti
ex	8803 30 00	Altre parti di aeroplani o di elicotteri
ex	8803 90 10	di cervi volanti
ex	8803 90 90	Altro
ex	8805 10 00	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti
ex	8901 10 00	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90 00	Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci
ex	8903 00 00	Panfilì e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

## 18. Orologi di lusso e loro parti

	9101 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	9102 00 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
ex	9103 00 00	Svegli e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104
ex	9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli
ex	9105 00 00	Altri orologi
ex	9108 00 00	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati
ex	9109 00 00	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili
ex	9110 00 00	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria
ex	9111 00 00	Casse per orologi e loro parti
ex	9112 00 00	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
ex	9113 00 00	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
ex	9114 00 00	Altre forniture d'orologeria



▼ **M20**

## 19. Strumenti musicali di alta qualità

ex	9201 00 00	Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera
ex	9202 00 00	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)
ex	9205 00 00	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestron e da organi di Barberia
ex	9206 00 00	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)
ex	9207 00 00	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

## 20. Oggetti d'arte, da collezione e di antichità

	9700 00 00	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
--	------------	--

## 21. Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

ex	4015 19 00	Altro
ex	4015 90 00	Altro
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50 00	Altri indumenti per donna o ragazza
	6211 11 00	per uomo o ragazzo
	6211 12 00	per donna o ragazza
	6211 20 00	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci
ex	6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole
	6402 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
Ex	6402 19 00	Altro
	6403 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
	6403 19 00	Altro
	6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
	6404 19 90	Altro
ex	9004 90 00	Altro
	9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile
	9506 11 00	Sci
	9506 12 00	Attacchi per sci

▼ **M20**

	9506 19 00	Altro
	9506 21 00	Tavole a vela
	9506 29 00	Altro
	9506 31 00	Bastoni completi
	9506 32 00	Palle
	9506 39 00	Altro
	9506 40 00	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo
	9506 51 00	Racchette da tennis, anche senza corde
	9506 59 00	Altro
	9506 61 00	Palle da tennis
	9506 69 10	Palle da cricket e da polo
	9506 69 90	Altro
	9506 70	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini
	9506 91	Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica
	9506 99 10	Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle
	9506 99 90	Altro
	9507 00 00	Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia

22. Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

	9504 20 00	Bigliardi di ogni tipo e loro accessori
	9504 30 00	Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
	9504 40 00	Carte da gioco
	9504 50 00	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30
	9504 90 80	Altro

▼ **M4***ALLEGATO IV*

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

A. Persone fisiche:

- (1) **Han** Yu-ro. Funzione: direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Altre informazioni: partecipa al programma nordcoreano sui missili balistici. Data di designazione: 16.7.2009.
- (2) **Hwang** Sok-hwa. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare nordcoreano in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del General Bureau of Atomic Energy; è membro del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research. Data di designazione: 16.7.2009.
- (3) **Ri** Hong-sop. Anno di nascita: 1940. Funzione: ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon. Altre informazioni: ha organizzato tre impianti fondamentali che contribuiscono alla produzione di plutonio di qualità militare: l'impianto di produzione del combustibile, il reattore nucleare e la centrale di trattamento del combustibile esaurito. Data di designazione: 16.7.2009.
- (4) ► **M14 Ri** Je-son (alias Ri Che-son). Anno di nascita: 1938. Funzione: Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della Corea del Nord. Altre informazioni: contribuisce a numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del General Bureau of Atomic Energy, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation. Data di designazione: 16.7.2009. ◀
- (5) **Yun** Ho-jin (alias **Yun** Ho-chin). Data di nascita: 13.10.1944. Funzione: direttore della Namchongang Trading Corporation. Altre informazioni: organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio. Data di designazione: 16.7.2009.

▼ **M8**

- (6) **Paek** Chang-Ho (alias (a) Pak Chang-Ho; (b) Paek Ch'ang-Ho). Funzione: alto funzionario e direttore del centro di controllo satellitare presso il Comitato coreano per la tecnologia spaziale. Passaporto: 381420754 (rilasciato il 7.12.2011, scade il 7.12.2016). Data di nascita: 18.6.1964. Luogo di nascita: Kaesong, RPDC. Data di designazione: 22.1.2013.
- (7) ► **M14 Chang** Myong-Chin (alias Jang Myong-Jin). Funzione: direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci. Data di nascita: a) 19.2.1968; b) 1965; c) 1966. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione: 22.1.2013. ◀
- (8) ► **M16 Ra** Ky'ong-Su [alias (a) Ra Kyung-Su, (b) Chang, Myong Ho]. Data di nascita: 4.6.1954. N. passaporto: 645120196. Altre informazioni: (a) sesso: maschile, (b) Ra Ky'ong-Su è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. Data di designazione: 22.1.2013. ◀
- (9) ► **M14 Kim** Kwang-il. Funzione: funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). Data di nascita: 1.9.1969. N. passaporto: PS381420397. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione: 22.1.2013. ◀

▼ **M10**

- (10) **Yo'n** Cho'ng Nam. Funzione: rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 7.3.2013.

**▼ M10**

- (11) **Ko** Ch'o'l-Chae. Funzione: vice rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 7.3.2013.
- (12) **Mun** Cho'ng-Ch'o'l. Funzione: funzionario della TCB. Data di designazione: 7.3.2013.

**▼ M16**

- (13) **Choe** Chun-Sik [alias (a) Choe Chun Sik; (b) Ch'oe Ch'un Sik]. Data di nascita: 12.10.1954. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Chun-sik è stato direttore della Seconda accademia di scienze naturali (SANS) e capo del programma sui missili a lungo raggio della RDPC. Data di designazione: 2.3.2016.
- (14) **Choe** Song Il. N. passaporto: (a) 472320665 (data di scadenza: 26.9.2017), (b) 563120356. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.
- (15) **Hyon** Kwang Il (alias Hyon Gwang Il). Data di nascita: 27.5.1961. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Hyon Kwang Il è il direttore del dipartimento per lo sviluppo scientifico presso l'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale. Data di designazione: 2.3.2016.
- (16) **Jang** Bom Su (alias Jang Pom Su). Data di nascita: 15.4.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.
- (17) **Jang** Yong Son. Data di nascita: 20.2.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.
- (18) **Jon** Myong Guk (alias Cho'n Myo'ng-kuk). Data di nascita: 18.10.1976. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 4721202031 (data di scadenza: 21.2.2017). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.
- (19) **Kang** Mun Kil (alias Jiang Wen-ji). Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: PS 472330208 (data di scadenza: 4.7.2017). Altre informazioni: Kang Mun Kil ha svolto attività di approvvigionamento nel settore nucleare in qualità di rappresentante della Namchongang, nota anche come Namhung. Data di designazione: 2.3.2016.
- (20) **Kang** Ryong. Data di nascita: 21.8.1969. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.
- (21) **Kim** Jung Jong (alias Kim Chung Chong). Data di nascita: 7.11.1966. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: (a) 199421147 (data di scadenza: 29.12.2014), (b) 381110042 (data di scadenza: 25.1.2016), (c) 563210184 (data di scadenza: 18.6.2018). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.
- (22) **Kim** Kyu. Data di nascita: 30.7.1968. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: addetto agli affari esteri della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 2.3.2016.
- (23) **Kim** Tong My'ong [alias (a) Kim Chin-So'k, (b) Kim Tong-Myong, (c) Kim Jin-Sok; (d) Kim, (e) Hyok-Chol]. Anno di nascita: 1964. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Kim Tong My'ong è il presidente della Tanchon Commercial Bank, in cui ha ricoperto diverse cariche almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amrogang. Data di designazione: 2.3.2016.
- (24) **Kim** Yong Chol. Data di nascita: 18.2.1962. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.

▼ **M16**

- (25) **Ko Tae Hun** (alias Kim Myong Gi). Data di nascita: 25.5.1972. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563120630 (data di scadenza: 20.3.2018). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank. Data di designazione: 2.3.2016.
- (26) **Ri Man Gon**. Data di nascita: 29.10.1945. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: PO381230469 (data di scadenza: 6.4.2016). Altre informazioni: Ri Man Gon è il ministro del Munitions Industry Department. Data di designazione: 2.3.2016.
- (27) **Ryu Jin**. Data di nascita: 7.8.1965. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563410081. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.
- (28) **Yu Chol U**. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Yu Choi U è il direttore dell'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale. Data di designazione: 2.3.2016.

▼ **M4**

- B. Persone giuridiche, entità e organismi:

▼ **M14**

- (1) **Korea Mining Development Trading Corporation** (nota anche come a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) «KOMID»). Indirizzo: Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale organismo dedicato al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali. Data di designazione: 24.4.2009.

▼ **M4**

- (2) **Korea Ryonbong General Corporation** (nota anche come (a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Indirizzo: Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese. Data di designazione: 24.4.2009.
- (3) **Tanchon Commercial Bank** (nota anche come (a) CHANGGWANG CREDIT BANK; (b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Indirizzo: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. Data di designazione: 24.4.2009.
- (4) **General Bureau of Atomic Energy** (GBAE, dipartimento generale dell'energia atomica) (noto anche come Department of Atomic Energy (GDAE)). Indirizzo: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: il GBAE è responsabile del programma nucleare della Corea del Nord, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito. Il Bureau partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Questo organismo nordcoreano è il principale responsabile dell'organizzazione dei programmi nucleari, tra cui l'organizzazione del Centro di ricerche nucleari di Yongbyon. Data di designazione: 16.7.2009.
- (5) **Hong Kong Electronics** (nota anche come Hong Kong Electronics Kish Co.). Indirizzo: Sanae St., Kish Island, Iran. Altre informazioni: (a) società di proprietà della Tanchon Commercial Bank e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), o da queste controllata o che sostiene di agire per conto o a nome di queste; (b) a partire dal 2007 ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la Corea del Nord per conto della KOMID. Data di designazione: 16.7.2009.

▼ **M4**

- (6) **Korea Hyoksin Trading Corporation** (nota anche come Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyongyang; (b) dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa. Data di designazione: 16.7.2009.
- (7) **Korean Tangun Trading Corporation**. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyongyang; (b) la Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della Repubblica popolare democratica di Corea; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi ed acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, ovverosia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili. Data di designazione: 16.7.2009.
- (8) ► **M16 Namchongang Trading Corporation** [aka (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation (f) Namhung Trading Corporation)]. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyongyang; (b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione con un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni '90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il suo rappresentante è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009. ◀

▼ **M14**

- (9) **Amroggang Development Banking Corporation** (alias a) AMROGGANG Development Bank; b) Amnokkang Development Bank). Indirizzo: Tongan-dong, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank e gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, designata dal comitato nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data di designazione: 2.5.2012.
- (10) **Green Pine Associated Corporation** (alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL TUJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KUM'HAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Indirizzo: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord, b) Nungrado, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato ad aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di

▼ **M14**

circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. Data di designazione: 2.5.2012.

- (11) **Korea Heungjin Trading Company** (alias a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è associata con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data di designazione: 2.5.2012.
- (12) **Korean Committee for Space Technology** (alias a) DPRK Committee for Space Technology; b) Department of Space Technology of the DPRK; c) Committee for Space Technology; d) KCST). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: il comitato coreano per la tecnologia spaziale (KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae. Data di designazione: 22.1.2013.
- (13) **Bank of East Land** (alias a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U'NHA-ENG; c) TONGBANG BANK). Indirizzo: P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha cooperato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e nel 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui erano coinvolti la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Mellì e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato nell'aprile 2012. Data di designazione: 22.1.2013.
- (14) **Korea Kumryong Trading Corporation**. Altre informazioni: utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Data di designazione: 22.1.2013.
- (15) **Tosong Technology Trading Corporation**. Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Data di designazione: 22.1.2013.

▼ **M14**

- (16) **Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation** (alias a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryonha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; e n) Millim Technology Company). Indirizzo: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; b) Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; c) Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: indirizzi di posta elettronica: a) ryonha@silibank.com; b) sjc-117@hotmail.com; c) millim@silibank.com. Numeri di telefono: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; c) 850-2-18111-381-8642. Numero di fax: 850-2-381-4410. Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese. Data di designazione: 22.01.2013.
- (17) **Leader (Hong Kong) International** (alias (a) Leader International Trading Limited; b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited). Indirizzo: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Cina. Altre informazioni: a) società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053; b) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Data di designazione: 22.1.2013.
- (18) **Second Academy of Natural Sciences** (alias a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; e) National Defense Academy; f) Kukpang Kwahak-Won; g) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; h) Sansri). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la seconda accademia di scienze naturali è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e, probabilmente, armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nel luglio 2009, è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi i materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale. Data di designazione: 7.3.2013.
- (19) **Korea Complex Equipment Import Corporation**. Indirizzo: Rakwondong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Korea Ryonbong General Corporation, impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese. Data di designazione: 7.3.2013.
- (20) ► **M18 Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)** (alias OMM). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; (b) la Ocean Maritime Management Company, Limited ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da



▼ **M14**

Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni; (c) la Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (l) Mi Rim 8713471, (m) Mi Rim 2 9361407, (n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (o) Orion Star (Richocean) 9333589, (p) Ra Nam 2 8625545, (q) Ra Nam 3 9314650, (r) Ryo Myong 8987333, (s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (v) South Hill 2 8412467, (w) South Hill 5 9138680, (x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (aa) Tong Hung 8661575. Data di designazione: 28.7.2014. ◀

▼ **M16**

- (21) **Academy of National Defense Science**. Sede: Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea. Altre informazioni: la Academy of National Defense Science partecipa agli sforzi profusi dalla RDPC per sviluppare i suoi programmi sui missili balistici e sulle armi nucleari. Data di designazione: 2.3.2016.
- (22) **Chongchongang Shipping Company**. [alias Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.]. Indirizzo: (a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RDPC, (b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) numero IMO: 5342883, (b) nel luglio 2013 la Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente, per mezzo della sua nave Chong Chon Gang, il carico illecito di armi tradizionali nella RDPC. Data di designazione: 2.3.2016.
- (23) **Daedong Credit Bank (DCB)** [alias (a) DCB, (b) Taedong Credit Bank]. Indirizzo: (a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RDPC, (b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) SWIFT: DCBK KKPYP, (b) la Daedong Credit Bank ha prestato servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. La DCB ha facilitato, almeno dal 2007, centinaia di operazioni finanziarie per milioni di dollari a nome della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha facilitato consapevolmente le operazioni utilizzando pratiche finanziarie fraudolente. Data di designazione: 2.3.2016.
- (24) **Hesong Trading Company** (alias Hesong Trading Corporation). Indirizzo: Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: la Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation. Data di designazione: 2.3.2016.
- (25) **Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)** (alias KKBC). Indirizzo: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: la KKBC presta servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank ha utilizzato la KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che riguardavano fondi connessi alla Korea Mining Development Corporation. Data di designazione: 2.3.2016.

▼ **M16**

- (26) **Korea Kwangsong Trading Corporation**. Indirizzo: Rakwon-dong, Po-thonggang District, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: la Korea Ryon-gong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation. Data di designazione: 2.3.2016.
- (27) **Ministero dell'industria dell'energia atomica** (alias MAEI). Indirizzo: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: il Ministero dell'industria dell'energia atomica è stato creato nel 2013 nell'intento di modernizzare l'industria nordcoreana dell'energia atomica per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare indipendente nella RDPC. In quanto tale, il MAEI è un attore fondamentale nello sviluppo delle armi nucleari nordcoreane ed è responsabile del funzionamento giornaliero del programma nazionale sulle armi nucleari. Da esso dipendono altre organizzazioni del settore nucleare. Al ministero fanno capo diverse organizzazioni e centri di ricerca operanti nel settore nucleare e due comitati: il comitato per l'applicazione degli isotopi e il comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, dove si trovano gli impianti noti di trattamento del plutonio della RDPC. Nella sua relazione del 2015, inoltre, il gruppo di esperti ha riferito che l'ex direttore del GBAE Ri Je-son, designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) come partecipante a o sostenitore di programmi nel settore nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014. Data di designazione: 2.3.2016.
- (28) **Munitions Industry Department** (alias: Military Supplies Industry Department). Indirizzo: Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: il Munitions Industry Department è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RDPC. Il MID è responsabile della supervisione dello sviluppo dei missili balistici della RDPC, compreso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi nordcoreani di produzione di armi e di R&S, tra cui il programma sui missili balistici. Il secondo comitato economico e la seconda accademia di scienze naturali, anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID si è adoperato per sviluppare l'ICBM *road-mobile* KN08. Data di designazione: 2.3.2016.
- (29) **National Aerospace Development Administration** (alias NADA). Indirizzo: RDPC. Altre informazioni: la NADA partecipa allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali nordcoreane, compresi i lanci di satelliti e i razzi vettori. Data di designazione: 2.3.2016.
- (30) **Office 39** [alias (a) Office #39, (b) Office No. 39, (c) Bureau 39, (d) Central Committee Bureau 39, (e) Third Floor, (f) Division 39]. Indirizzo: RDPC. Altre informazioni: entità governativa della RDPC. Data di designazione: 2.3.2016.
- (31) **Reconnaissance General Bureau** [alias (a) Chongch'al Ch'ongguk, (b) KPA Unit 586, (c) RGB]. Indirizzo: (a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RDPC, (b) Nungrado, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RDPC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei Lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società nordcoreana che opera nel settore delle armi convenzionali. Data di designazione: 2.3.2016.
- (32) **Secondo comitato economico**. Indirizzo: Kangdong, RDPC. Altre informazioni: il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RDPC. Il secondo comitato economico è incaricato di controllare la produzione di missili balistici nella RDPC e dirige le attività della KOMID. Data di designazione: 2.3.2016.

▼ M7

## ALLEGATO V

## Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2

## A. Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
▼ <u>M13</u> —			
▼ <u>M7</u>	2. CHON Chi Bu		Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.
▼ <u>M21</u> ▼ <u>C2</u>	3. CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)	Data di nascita: 25.11.1928  Luogo di nascita: provincia dell'Hamgyo'ng meridionale	Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
▼ <u>M7</u>	4. HYON Chol-hae	Anno di nascita: 1934 (Manciuria, Cina)	Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).
▼ <u>M14</u> —			
▼ <u>M7</u>	6. Lieutenant General KIM Yong Chol  (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)	Anno di nascita: 1946  (Pyongan-Pukto, Corea del Nord)	Comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB).
	7. KIM Yong-chun (alias Young-chun)	Data di nascita: 4.3.1935  Numero di passaporto: 554410660	Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.
	8. O Kuk-Ryol	Anno di nascita: 1931  (provincia di Jilin, Cina)	Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici.
▼ <u>M21</u> ▼ <u>C2</u>	9. PAEK Se-bong	Anno di nascita: 1946.	Ex presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.
▼ <u>M7</u>	10. PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)	Anno di nascita: 1933  Numero di passaporto: 554410661	Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

▼ M7

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
11.	PAK To-Chun	Data di nascita: 9.3.1944  (Jagang, Rangrim)	Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Responsabile dell'industria degli armamenti. Sarebbe a capo dell'Ufficio per l'energia nucleare, un organismo di capitale importanza per il programma della RPDC relativo ai vettori nucleari.
12.	PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)	Data di nascita: 20.9.1929  Numero di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005)	Presidente dell'accademia delle scienze, che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.
13.	RYOM Yong		Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.
14.	SO Sang-kuk	Data di nascita: tra il 1932 e il 1938	Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.
15.	CHOE Kyong-song		Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
16.	CHOE Yong-ho		Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
17.	HONG Sung-Mu (alias HUNG Sung Mu)	Data di nascita: 1.1.1942	Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
18.	JO Chun Ryong (alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong)	Data di nascita: 4.4.1960	Presidente del secondo comitato economico (SEC) dal 2014 e responsabile della gestione delle fabbriche di armi e dei siti di produzione delle armi della RPDC. Il SEC è stato iscritto nell'elenco dell'UNSCR 2270 (2016)

▼ M21▼ C2

## ▼ C2

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
			per il suo coinvolgimento negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC, la sua responsabilità o la sua supervisione della produzione di missili balistici della RPDC e per aver diretto le attività del KOMID, la principale entità della RPDC connessa al commercio di armi. Membro della commissione nazionale di difesa. Ha partecipato a diversi programmi connessi ai missili balistici. Uno dei principali esponenti dell'industria degli armamenti della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
19.	JO Kyongchol		Generale dell'esercito della RDPC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
20.	KIM Chun-sam		Tenente generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito della RPDC e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
21.	KIM Chun-sop		Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
22.	KIM Jong-gak	Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Piongyang	Vice maresciallo dell'esercito della RDPC, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

## ▼ C2

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
23.	KIM Rak Kyom (alias KIM Rak- gyom)		Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). Gli Stati Uniti hanno designato le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento in attività che hanno contribuito materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'aprile 2016 a fianco di KIM Jung Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
24.	KIM Won-hong	Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Piongyang N. passaporto: 745310010.	Generale, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
25.	PAK Jong-chon		Generale colonnello dell'esercito della RDPC, capo delle forze armate del popolo coreano, vice capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
26.	RI Jong-su		Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della marina coreana coinvolto nello sviluppo dei programmi relativi ai missili balistici e nello sviluppo

## ▼ C2

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
			delle capacità nucleari delle forze navali della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
27.	SON Chol-ju		Generale colonnello delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
28.	YUN Jong-rin		Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
29.	PAK Yong-sik		Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro della difesa. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
30.	HONG Yong Chil		Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento, designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016, è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi e i programmi di ricerca e sviluppo. Il secondo comitato economico e la seconda accademia di scienze naturali, anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Da qualche anno il MID si dedica alla messa a punto del missile balistico intercontinentale KN08.

## ▼ C2

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
			<p>HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 effettuato nella RPDC. Vice direttore del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.</p>
31.	<p>RI Hak Chol (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)</p>	<p>Data di nascita: 19.1.1963 o 8.5.1966 Numeri del passaporto: 381320634, PS 563410163</p>	<p>Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato per le sanzioni dell'ONU, la Green Pine ha ripreso molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e del materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine Associated Corporation è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.</p>
32.	<p>YUN Chang Hyok</p>	<p>Data di nascita: 9.8.1965</p>	<p>Vice direttore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è oggetto di sanzioni a norma dell'UNSCR 2270 (2016) per la sua partecipazione allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.</p>



▼ M7

B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
▼ <u>M8</u>	—		
▼ <u>M16</u>	—		
▼ <u>M10</u>	—		
▼ <u>M8</u>	—		
▼ <u>M7</u>	5. Korea International Chemical Joint Venture Company  (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)	Ubicazione: Hamhung, provincia dello Hamgyong meridionale; Mangyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang	Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell'RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.
▼ <u>M16</u>	—		
▼ <u>M7</u>	7. Korea Pugang mining and Machinery Corporation Ltd		Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); gestisce stabilimenti di produzione di polvere di alluminio, che può essere utilizzata nel settore dei missili.
▼ <u>M8</u>	—		
▼ <u>M7</u>	9. Korea Taesong Trading Company	Ubicazione: Pyongyang	Entità con sede a Pyongyang usata da KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) a fini commerciali (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company ha operato per conto di KOMID nei rapporti con la Siria.
▼ <u>M16</u>	—		
▼ <u>M7</u>	11. Korean Ryengwang Trading Corporation	Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang, Corea del Nord	Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009).

▼ M7

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
--	--------------------------------	----------------------------	--------

▼ M16

—

▼ M7

14.	Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)		Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.
-----	--	--	---

▼ M8

—

▼ M7

16.	Centro di ricerca nucleare di Yongbyon		Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite il 16.7.2009).
-----	--	--	---

▼ M21▼ C2

17.	Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)		Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa
-----	---	--	--

▼ M7

## C. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
---	--------------------------------	----------------------------	--------

1.	JON Il-chun	Data di nascita: 24.8.1941	Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato destituito dal ruolo di direttore dell'Ufficio 39, che si occupa, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RDPC aggirando le sanzioni. Il posto è stato occupato da JON Il-chun, che si dice sia anche una delle figure principali della Banca per lo sviluppo statale.
----	-------------	-------------------------------	---

2.	KIM Tong-un		Ex direttore dell'«Ufficio 39» del comitato centrale del Partito dei lavoratori, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.
----	-------------	--	--

▼ M16

—

▼ M7▼ M19

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
4.	KIM Il-Su	Data di nascita: 2.9.1965 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante principale autorizzato di KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.
5.	KANG Song-Sam	Data di nascita: 5.7.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC	Ex rappresentante autorizzato di Korea National Insurance Corporation (KNIC) ad Amburgo, che continua ad agire per, per conto di o sotto la direzione di KNIC.
6.	CHOE Chun-Sik	Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC Passaporto: 745132109, valido fino al 12.2.2020	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.
7.	SIN Kyu-Nam	Data di nascita: 12.9.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC Passaporto: PO472132950	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante autorizzato di KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.
8.	PAK Chun-San	Data di nascita: 18.12.1953 Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC Passaporto: PS472220097	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, almeno fino al dicembre 2015, e ex rappresentante principale autorizzato di KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per, per conto di o sotto la direzione di KNIC.
9.	SO Tong Myong	Data di nascita: 10.9.1956	Presidente di Korea National Insurance Corporation (KNIC), che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

▼ M7

D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

▼ M8▼ M7

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
—			
3.	Korea Daesong Bank  (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)	Indirizzo: Segori-dong, Gyongheung St., distretto di Potonggang, Pyongyang  Tel.: 850 2 381 8221  Tel.: 850 2 18111 ext. 8221  Fax: 850 2 381 4576	Istituto finanziario nordcoreano alle dirette dipendenze dell'Ufficio 39 e coinvolto nella facilitazione dei progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.

▼ M7

#	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
4.	Korea Daesong General Trading Corporation  (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)	Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, distretto di Potonggang, Pyongyang  Tel.: 850 2 18111 ext. 8204/8208 Tel.: 850 2 381 8208/4188 Fax: 850 2 381 4431/4432	Impresa subordinata all'Ufficio 39 e utilizzata per facilitare operazioni estere per conto dell'Ufficio 39.  Il direttore dell'Ufficio 39, Kim Tong-un, figura nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.
—			
—			
7.	Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RDPC  Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo  Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE3 0LW	Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera consistenti introiti in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RDPC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.  La sede centrale di KNIC a Pyongyang è inoltre collegata all'ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea, che è un'entità designata.

▼ M16▼ M19

▼ M12

*ALLEGATO V bis*

**ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 *BIS***

▼ M4

*ALLEGATO VI*

**ELENCO DEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI, DELLE  
SUCCURSALI E FILIALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 BIS**

▼ **M9***ALLEGATO VII***Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all'articolo 4 bis**

Codice SA	Designazione
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio, semilavorato o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi